

Codice A1813B

D.D. 19 luglio 2021, n. 2067

**R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R/2004
Autorizzazione idraulica e concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione in alveo
e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e
della Gatta in comune di Chiaverano - Richiedente: comune di Chiaverano - Fascicolo n°
To.CB30/2021.**



ATTO DD 2067/A1813B/2021

DEL 19/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R/2004 Autorizzazione idraulica e concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta in comune di Chiaverano - Richiedente: comune di Chiaverano - Fascicolo n° To.CB30/2021

VISTI:

- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019";
- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 con cui, tra l'altro, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione di stato di emergenza adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-622 del 17/01/2020 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva

estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 avente ad oggetto: "Eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e dal 21 al 25 novembre nel territorio della Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati;

- l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/615-622 del 21/05/2020 avente ad oggetto: "Integrazione degli elenchi dei Comuni colpiti di cui agli allegati 1 e 2 della Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020";

- L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;

- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/710 del 11/11/2020 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020";

- l'Ordinanza Commissariale n. 4/A18.000/710 del 21/01/2021 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del 22 ottobre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6

dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020”;

- l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/710 del 21/01/2021 avente ad oggetto: " Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati;

- la D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 “Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d’acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità”;

- il parere dell’Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993, la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993 e la Circolare n° 5412 in data 05/12/1994 della Direzione compartimentale della provincia di Cuneo del Ministero delle Finanze;

- la richiesta di concessione breve Fascicolo n° To.CB30/2021 presentata dal comune di Chiaverano in data 04/03/2021, protocollo in ingresso n° 11349/DA1813B, per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta, e la manutenzione di un attraversamento sul rio della Serra, in aree appartenenti al demanio idrico fluviale in comune di Chiaverano, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, per una superficie complessiva pari a 7.763 m², meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all’istanza;

- la nota prot. n° 1391 in data 12/03/2021, pervenuta in data 15/03/2021, protocollo in ingresso n° 12492/DA1813B, con la quale il comune di Chiaverano ha trasmesso elaborati progettuali ad integrazione della domanda, che non caratterizzano sufficientemente gli interventi, diversi dal semplice taglio della vegetazione, che prevedono la movimentazione di materiale in alveo (ripianamento alveo e rististemazione sponde) e la risistemazione di alcune opere (scogliere - spallette ponticello);

- la nota pervenuta in data 05/07/2021, protocollo in ingresso n° 31226, con la quale il comune di Chiaverano, ad integrazione dell’istanza, ha trasmesso la relazione di caratterizzazione degli interventi previsti e le relative tavole cartografiche di dettaglio;

- la relazione di fine istruttoria della istanza di autorizzazione e concessione redatta in data 09/07/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, con la quale si propone:

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.30/2021, il comune di Chiaverano (P. IVA 02195200015) con sede in Piazza Ombre, 1 - 10010 Chiaverano (To) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta, oltre l’intervento di ripristino e manutenzione straordinaria dell’attraversamento compromesso presente nel tratto J del rivo della Serra realizzato in base alla ordinanza contingente ed urgente n° 1/2021 del Sindaco del comune di Chiaverano, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale e di rilasciare la concessione breve Fascicolo TO.CB.30/2021, con canone nullo come previsto dall’Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019, subordinatamente all’osservanza delle successive prescrizioni:

a) l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L’intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza Fascicolo n° TO.CB.30/2021;

c) l’intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;

d) sia consentito il trasporto e la movimentazione di materiali inerti già presenti all’interno

dell'alveo stesso, per realizzare gli interventi di ripristino, risagomatura e imbottimento descritti in progetto;

e) sia consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici ove ciò fosse necessario per la movimentazione del materiale terroso e lapideo. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;

f) sia fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

g) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena o che restringano la sezione di deflusso e che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

h) sia fatto assoluto divieto di:

- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- 2) che siano posti a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.
- 3) che il Concessionario svincoli questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 4) che la validità della autorizzazione idraulica sia fissata in mesi 12 (dodici);
- 5) che l'intervento sia completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

CONSIDERATO che :

- i corsi d'acqua interessati dagli interventi non ricadono all'interno delle Fasce del PAI;
- il rivo della Serra ricade parzialmente all'interno del SIC IT1110057 Serra d'Ivrea e del SIC IT1110021 Laghi d'Ivrea;
- il rio San Pietro ed il rio della Gatta ricade parzialmente all'interno del SIC IT1110057 Serra d'Ivrea e del SIC IT1110021 Laghi d'Ivrea;
- la Città metropolitana di Torino, Ente gestore del SIC IT1110021 Laghi d'Ivrea, ha espresso il parere che non vi siano incompatibilità degli interventi con gli obiettivi di conservazione del Sito e che non sia necessario attivare la procedura per l'espressione del Giudizio di Incidenza, con prescrizioni;
- il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Direzione Ambiente, Energia e territorio della Regione Piemonte, Ente gestore del SIC IT1110057 Serra d'Ivrea, ha evidenziato che tutti gli interventi hanno carattere manutentivo e che siano conformi con le Misure di Conservazione Generali del Piemonte e con quelle sito specifiche e che pertanto non siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza;
- il comune di Chiaverano è incluso nell'elenco dei Comuni individuati con l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-622 del 17/01/2020 e con l'Ordinanza Commissariale n. 4/A18.000/710 del 21/01/2021 per i quali trova applicazione l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/710 del 21/01/2021;
- il progetto prevede:
 - taglio della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, che risulta in parte radicata anche a ridosso delle difese spondali esistenti, nei tratti meglio individuati nella cartografia allegata all'istanza;

- lungo i corsi d'acqua si rinviene la presenza di *Buddleja davidii*, specie alloctona inclusa nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per la quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento ed eradicazione;
 - interventi di rimozione del materiale che a seguito degli eventi atmosferici di particolare intensità occorsi nell'autunno degli anni 2019 e 2020 si è accumulato sulle opere presenti, quali griglie trasversali, briglie selettive o cunette longitudinali;
 - movimentazione ed asportazione del materiale terroso accumulato in alveo nei tratti ove è stata ridotta la sezione di deflusso (Tratti E – F - H – I rivo della Serra Tratti D – E – F rivo San Pietro e rivo della Gatta);
 - ripristino tratti di sponde in massi o imbottimento delle sponde nei tratti erosi;
 - ripristino di tratti di alveo attraverso tombamento delle bassure presenti;
 - ripristino delle opere di attraversamento attraverso la risistemazione delle spallette parzialmente erose e scalzate al piede (Tratto J del rivo della Serra);
- i tratti del rivo della Serra interessati dagli interventi hanno una lunghezza complessiva pari a circa 2.720 ml, quelli del rivo San Pietro e della Gatta hanno una lunghezza complessiva di circa 1.300 ml, per una superficie complessiva pari a 7.763 m². Il materiale inerte movimentato è stimato in circa 112 m³, e sarà riutilizzato all'interno dell'alveo per il ripristino delle sponde e la regolarizzazione del fondo;
- è prevista la ceduzione secondo quanto previsto all'art. 37, comma 2, lettera b) e comma 6, ed all'art. 37 bis, comma 1;
- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico e migliora il libero deflusso delle acque d'esondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena.
- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo superiore a 15 giorni.

Preso atto che:

- l'intervento di ripristino e manutenzione straordinaria dell'attraversamento compromesso presente nel tratto J del rivo della Serra risulta essere già stato realizzato in base alla ordinanza contingente ed urgente n° 1/2021 del Sindaco del comune di Chiaverano "Messa in sicurezza ponticello di attraversamento strada comunale di Momberlino per misure urgenti di prevenzione a tutela della salute pubblica e privata";
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti in alveo e sulle sponde è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

RITENUTO pertanto di:

- di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.30/2021, il comune di Chiaverano (P. IVA 02195200015) con sede in Piazza Ombre, 1 - 10010 Chiaverano (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta, oltre l'intervento di ripristino e manutenzione straordinaria

dell'attraversamento compromesso presente nel tratto J del rivo della Serra realizzato in base alla ordinanza contingente ed urgente n° 1/2021 del Sindaco del comune di Chiaverano, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale legnoso di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° To.CB30/2021

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, al comune di Chiaverano la concessione breve per effettuare gli interventi autorizzati in linea idraulica al punto precedente sulle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale individuate al punto precedente, Fascicolo TO.CB.30/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013;

- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.r. 23/2008;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;

determina

1) di autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il comune di Chiaverano (P. IVA 02195200015) con sede in Piazza Ombre, 1 - 10010 Chiaverano (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde e la movimentazione materiale in alveo nel rio della Serra e nel rio San Pietro e della Gatta, oltre l'intervento di ripristino e manutenzione straordinaria dell'attraversamento compromesso presente nel tratto J del rivo della Serra realizzato in base alla ordinanza contingente ed urgente n° 1/2021 del Sindaco del comune di Chiaverano, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale legnoso di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° To.CB30/2021

2) di assentire al comune di Chiaverano (P. IVA 02195200015) con sede in Piazza Ombre, 1 - 10010 Chiaverano (To) la concessione breve per effettuare gli interventi autorizzati in linea idraulica al punto precedente sulle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale individuate al punto precedente, Fascicolo TO.CB.30/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019;

3) l'autorizzazione e la concessione sono rilasciate subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza Fascicolo n° TO.CB.30/2021;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) è consentito il trasporto e la movimentazione di materiali inerti già presenti all'interno dell'alveo stesso, per realizzare gli interventi di ripristino, risagomatura e imbottimento descritti in progetto;
- e) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici ove ciò fosse necessario per la movimentazione del materiale terroso e lapideo. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- g) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena o che restringano la sezione di deflusso e che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- h) è fatto assoluto divieto di:

asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

4) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

5) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo;

6) la Autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.52/2021 è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.
Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'opera e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

8) la validità della autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.30/2021 è fissata in mesi 12 (dodici). Nel caso in cui gli interventi non fossero conclusi entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. Gli interventi dovranno essere completati, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione;

9) la concessione breve Fascicolo To.CB.30/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare gli interventi autorizzati in linea idraulica su aree appartenenti al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora gli interventi non fossero ultimati entro tale termine, per la loro conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione ;

10) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

11) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni